

**STATUTO**  
**UIR**  
**UNIONE INTERPORTI RIUNITI**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**  
**DEL 20 GENNAIO 2016**

## TITOLO 1

### DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

#### ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita fra enti e società finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto e nella logistica delle merci, l'Associazione Nazionale di Categoria denominata Unione Interporti Riuniti (U.I.R.).

L'Associazione Nazionale di Categoria e i suoi membri sono di seguito nominati rispettivamente "Associazione" e "Associati".

#### ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma Viale Pasteur, 10 e il consiglio direttivo potrà istituire sedi secondarie o amministrative e filiali.

#### ARTICOLO 3 – OGGETTO

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di creare un raccordo stabile tra società, interporti ed enti, intesi quali complessi organici di strutture e servizi integrati, di rilevanza nazionale, gestiti in forma imprenditoriale e finalizzati al passaggio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, favorendo l'interscambio "gomma-rotai", e qualora possibile, marittimo, fluviale e aereo, fra queste ed i soggetti coinvolti nelle attività logistiche globalmente considerate affinché si consolidi e si sviluppi l'intermodalità nel trasporto e nella logistica delle merci.

Attraverso tale raccordo, che s'ispira alla realizzazione dei programmi e dei fini perseguiti dal Piano Generale dei Trasporti e della logistica, l'Associazione si prefigge di:

- a) migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;
- b) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto;

- c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto;
- d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, creando le condizioni per un incremento del ricorso alla modalità ferroviaria e promuovendo l'effettivo sviluppo delle potenzialità competitive della stessa relativamente ai traffici di media e lunga distanza e la disponibilità di una rete dorsale che sia in grado di interconnettersi con le reti di trasporto locale e transnazionale e della logistica;
- e) promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto di merci e di logistica;
- f) prevedere gli strumenti necessari per l'utilizzo di un unico standard di comunicazione delle informazioni riguardanti il trasporto delle merci e le merci stesse, nonché ogni altra informazione rilevante.

Tutto quanto sopra mediante:

- a) lo svolgimento di attività d'informazione, formazione, sensibilizzazione, sollecitazione nei confronti degli associati, delle istituzioni legislative, governative, amministrative, delle forze politiche, delle categorie economiche;
- b) lo svolgimento di un'attività di difesa dell'immagine e della denominazione degli interporti e di strutture similari;
- c) lo svolgimento di assistenza al reperimento di finanziamenti agevolati a favore degli associati, di assistenza della certificazione della qualità e dell'ambiente;
- d) lo svolgimento di un'azione volta a determinare costi più convenienti, standard tariffari, nella gestione e nella trasmissione dei dati informatici e non, nelle tecnologie necessarie per la movimentazione e per la gestione delle merci; a determinare servizi affidabili, regolari e redditizi; a realizzare l'integrazione e la flessibilità dei servizi offerti;
- e) l'acquisto e la vendita, per lo svolgimento della propria attività, di beni mobili e servizi.

In particolare, e in modo non tassativo, ma semplicemente indicativo, l'Associazione potrà: istituire marchi collettivi, distintivi e marchi di qualità; effettuare la ricerca di mercato e curare la pubblicità collettiva; espletare studi e ricerche di intervento sui porti, terminali terrestri, centri merci, magazzini

generali e infrastrutture di collegamento al fine di una razionalizzazione del traffico interno ed intermodale; curare lo studio di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica; prestare assistenza e consulenza tecnica a favore degli associati; svolgere tutte le altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni atto avente per oggetto il perseguimento di tale finalità.

L'Associazione potrà, inoltre, costituire o partecipare a società, consorzi o associazioni nazionali o sovranazionali aventi il medesimo scopo sociale.

#### **ARTICOLO 4 – DURATA**

L'Associazione ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

### **TITOLO 2**

#### **PATRIMONIO**

#### **ARTICOLO 5 – PATRIMONIO**

Il patrimonio è costituito :

- a) dalla quota associativa versata all'atto della costituzione;
- b) dalla quota associativa che ogni associato è tenuto a versare all'atto di ammissione;
- c) dai contributi ordinari e straordinari fissati dall' Assemblea con lo scopo di incrementare il patrimonio;
- d) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dagli associati per inadempienze;
- e) dai risultati derivanti dalla gestione, qualora non diversamente deliberato dall' Assemblea di approvazione del bilancio annuale;
- f) da ogni entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale;
- g) da eventuali donazioni o contributi di persone, di enti pubblici o privati, dello Stato;
- h) dai beni acquistati nel corso dell'attività associativa.

## **ARTICOLO 6 – CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE**

I nuovi associati all'atto dell'ammissione saranno tenuti alla corresponsione di un contributo una tantum come stabilito al successivo articolo 7.

Le quote associative stabilite ai sensi dei successivi articoli 25 e 26 ed i contributi per gli interporti già associati saranno in ogni caso pari a quelli a carico degli interporti di nuova ammissione.

### **TITOLO 3**

## **AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI, RECESSO ED ESCLUSIONE**

### **ARTICOLO 7 – AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI**

Possono chiedere di aderire all' Associazione tutti gli interporti e le società ed enti che rispondono ai requisiti previsti di cui all'art. 3. Tali enti dovranno presentare domanda di adesione all' Associazione dichiarando di accettare in toto i patti, le condizioni, le iniziative e gli obiettivi del presente Statuto e quelli che saranno stabiliti durante la vita dell' Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina tre saggi che esaminano la richiesta e forniscono un parere all'assemblea.

L' ammissione dei nuovi associati quindi dovrà essere approvata dall' Assemblea, valutati i requisiti di ammissibilità e il parere dei saggi, a maggioranza assoluta dei componenti.

L'ammissione può avvenire anche a seguito di risposta formale affermativa della maggioranza dei soci su richiesta del Presidente.

L' ammissione comporterà anche l'accettazione delle norme dello Statuto.

L' eventuale reiezione dell' istanza non potrà essere soggetta al sindacato né di merito, né di legittimità, né può essere esaminata una nuova istanza prima che sia decorso un anno dal precedente rifiuto di ammissione.

L' Assemblea degli associati determina, di anno in anno, l'importo del contributo una tantum che i nuovi associati dovranno versare all'atto dell'ammissione.

## **ARTICOLO 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE**

L' Associato può in qualsiasi momento recedere dall' Associazione mediante una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente e diviene automaticamente operativa trenta giorni dopo la data della comunicazione, a meno che il recedente abbia in corso obbligazioni nei confronti dell' Associazione. In questo caso il recesso sarà operativo solo dal momento in cui siano state estinte dette obbligazioni.

L' esclusione dall' Associazione è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall' Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, qualora l'associato abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione all' associazione, ovvero trattandosi di interporto non attivo non abbia comunicato tempestivamente la propria operatività, o per gravi violazioni degli obblighi assunti verso l' Associazione per grave inosservanza delle disposizioni statutarie o per aver arrecato in qualsiasi modo danno all' Associazione o agli associati.

E' inoltre escluso di diritto, con delibera del Consiglio Direttivo, l'associato che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata ovvero a procedure concorsuali in futuro stabilite dalle norme.

## **ARTICOLO 9 – DIRITTO DI VOTO**

Il diritto di voto, sia per quanto riguarda l'approvazione del Budget che del Bilancio, nonché per il rinnovo degli Organi dell'Associazione, è riservata ai Soci che siano in regola col versamento della quota associativa prevista.

## **ARTICOLO 10 – PENALITA'**

L' inadempimento da parte di un associato dei patti associativi, implica il pagamento di una penale pari al doppio del contributo fissato, a norme dell'articolo 7 precedente, salvo maggiori danni.

**TITOLO 4**  
**ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE**  
**ARTICOLO 11 – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE**

Organi amministrativi e rappresentativi dell' Associazione sono :

- 1) l' Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e i Vice Presidenti (nel numero massimo di tre, di cui uno con funzione di Vicario) dell' Associazione;
- 4) il Comitato Esecutivo;
- 5) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

**ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L' Assemblea rappresenta l'universalità degli associati.

Fanno parte dell' Assemblea tutti gli associati.

Viene convocata dal Presidente almeno due volte l' anno per l' approvazione del budget preventivo annuale di attività e del bilancio consuntivo di cui al successivo articolo 25.

La convocazione viene effettuata con telegramma, posta elettronica o posta elettronica certificata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare.

L' Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico, i quali possono altresì richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno delle riunioni.

Le decisioni prese con la presenza della totalità degli associati e degli organi associativi devono intendersi valide anche in mancanza di convocazione formale.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice

Presidente Vicario o dal più anziano. Il verbale dell' Assemblea è redatto dal Segretario dell' Associazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un altro soggetto nominato dall' Assemblea o da un notaio, quando ne sia prevista la presenza.

L' Assemblea delibera:

- 1) sulle modifiche allo statuto dell' Associazione;
- 2) sull'approvazione e modifica dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- 3) sulla nomina del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) sullo scioglimento dell' Associazione;
- 5) sul budget preventivo annuale di attività e sulle quote associative predisposti dal Consiglio;
- 6) sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio;
- 7) sulla determinazione del contributo una tantum da versarsi da parte dei nuovi associati;
- 8) sui requisiti necessari per l'ammissibilità all' Associazione e sulle modalità di presentazione della domanda di adesione; a tal fine elaborerà apposito regolamento;
- 9) sull'ammissione di nuovi associati e sull'esclusione di un Associato al manifestarsi di gravi motivi;
- 10) sulla determinazione di penalità a carico di Associati esclusi o inadempienti;
- 11) sullo scioglimento dell'associazione.

L' Assemblea si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati.

Essa delibera a maggioranza dei presenti.

In deroga a detta previsione generale, per la modifica dello Statuto, per l'approvazione o modifica del regolamento di ammissione, per l' esclusione di associati, per la determinazione di penalità a carico di associati esclusi o inadempienti e per deliberare lo scioglimento dell' Associazione è richiesta la maggioranza assoluta degli Associati.

In sede di Assemblea sono ammesse deleghe a soli associati, sino ad un massimo di tre, per ogni



associato presente.

## **ARTICOLO 13 – REGOLAMENTO INTERNO**

I rapporti tra gli associati, il funzionamento dell' Associazione e quant'altro non previsto e specificato dallo Statuto potrà essere oggetto di un regolamento interno.

## **TITOLO 5**

### **AMMINISTRAZIONE**

## **ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

L' Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (di seguito Consiglio) composto da un numero massimo di consiglieri pari al numero degli associati, eletti dall' Assemblea, garantendo la rappresentanza di ciascun associato secondo le designazioni formulate.

Qualora nessuno dei presenti si opponga, le singole votazioni possono essere sostituite da un'unica votazione per acclamazione su una lista di nominativi proposta dal Presidente.

Al termine delle votazioni il Presidente proclama la composizione del Consiglio.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, ed i Vice Presidenti (nel numero massimo di tre, di cui uno con funzione di Vicario), e si riunisce di prassi una volta al mese.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente non può durare in carica consecutivamente per più di sei anni.

In caso di dimissioni, morte o revoca di uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Revisore Unico.

I consiglieri così eletti, sulla base della cooptazione, durano in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri che non sono più espressione di un Interporto, decadono dalla carica.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente provvede a

convocare entro il termine di 8 giorni, l' Assemblée che procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo, nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio la nomina dei loro sostituti.

Sulla base della cooptazione rimangono in carica fino alla successiva Assemblée.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione, fatta eccezione per le materie demandate all' Assemblée, ed ha facoltà di affidare ad uno o più associati l'incarico di coadiuvare l' attività dell' Associazione, nonché di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 15 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio si riunisce nella sede dell' Associazione o in quella concordata tra i componenti tutte le volte che il Presidente stesso lo ritenga necessario, o quando ne facciano domanda almeno tre Consiglieri.

#### **ARTICOLO 16 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

La convocazione è fatta dal Presidente con telegramma, posta elettronica o posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza, con telegramma, posta elettronica o posta elettronica certificata da inoltrare almeno due giorni liberi prima a ciascun Consigliere. Il telegramma, posta elettronica o posta elettronica certificata dovranno contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

#### **ARTICOLO 17 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto nell' apposito libro e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nell'ipotesi in cui alcuni soci non possano presenziare alla seduta è previsto anche una manifestazione di volontà in forma scritta o la partecipazione tramite conference call oltre il numero del quarto dei componenti presenti di persona.

Tuttavia è necessario il consenso della maggioranza dei componenti il Consiglio, per le deliberazioni concernenti:

- 1 la proposta all' Assemblea per l' approvazione del regolamento interno o modifiche dello statuto;
- 2 la proposta all' Assemblea per l' esclusione per gravi motivi di un associato;
- 3 la proposta di determinazione delle penalità a carico degli associati;
- 4 la difesa, anche con eventuali azioni legali, degli interessi degli associati nei confronti di terzi;
- 5 l' attribuzione di deleghe di poteri, nonché l'esercizio della facoltà di nomina del Comitato esecutivo.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, ai Vice Presidenti o a uno o più consiglieri, al Comitato Esecutivo. Il Consiglio è tenuto ad informare gli associati delle eventuali deleghe deliberate.

#### **ARTICOLO 18 – NOMINA DEL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto, secondo un apposito regolamento approvato dal Direttivo, di norma alla scadenza di ogni triennio con l'approvazione del Bilancio e dura in carica per un massimo di 6 anni.

#### **ARTICOLO 19 – POTERI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione e di nominare all' uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente ha la delega a gestire le strategie deliberate dal Consiglio Direttivo ed ai rapporti con le Istituzioni.

## **ARTICOLO 20 – COMITATO ESECUTIVO**

Il Consiglio ha la facoltà di nominare fra i suoi componenti, un Comitato Esecutivo, di massimo otto membri, delegando ad esso le funzioni di ordinaria amministrazione e su indicazione del Presidente numero due soggetti esterni, senza diritto di voto. Anche specifiche funzioni di straordinaria amministrazione potranno essere delegate dal Consiglio. Il Comitato si esprime a maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.

Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente, i Vice Presidenti ed il Past President. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, partecipa il Segretario Generale senza diritto di voto.

Esso si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno ovvero quando lo richiedano due suoi componenti, esso si costituisce con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti alla seduta.

Le decisioni sulle attività di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte all'unanimità o, in mancanza di unanimità, riportate per la decisione in Consiglio. Qualunque decisione sulle attività di straordinaria amministrazione dovrà essere comunque ratificata dal Consiglio.

## **ARTICOLO 21 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale ha il compito di supportare il Presidente e i Vice Presidenti e ne attua le disposizioni. Partecipa alle riunioni del Direttivo e propone quanto necessario per la migliore attuazione di quanto previsto all'art. 3 del presente Statuto. E' responsabile del funzionamento della struttura interna e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e predispose il Bilancio preventivo e consuntivo sotto la responsabilità del Presidente.

Il Segretario Generale ha il compito di presiedere il Comitato dei Tecnici.

Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

## **ARTICOLO 22 – COMITATO DEI TECNICI**

E' istituito un Comitato dei Direttori, o di loro delegati, composto da un rappresentante per Interporto, coordinato dal Segretario Generale con il compito di affrontare tutte le tematiche tecniche inerenti alle materie di competenza.

Al comitato possono essere invitati a partecipare, sulla base degli argomenti trattati, esperti di provata professionalità in grado di fornire un supporto scientifico e maggiore rilevanza alle istanze prodotte.

## **ARTICOLO 23 – SEGRETERIA TECNICA DELL' ASSOCIAZIONE**

All' atto della assunzione della carica da parte del Presidente, il Consiglio nominerà, su proposta del Presidente, il Segretario tecnico che avrà il compito di verbalizzare le riunioni del Consiglio e di fungere da punto di riferimento organizzativo per tutte le esigenze dell'Associazione.

## **TITOLO 6**

### **ORGANIZZAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE**

#### **ARTICOLO 24 – ORGANIZZAZIONE**

L' Associazione ha autonomia finanziaria.

L' Associazione svolge la propria attività avvalendosi di un' organizzazione propria adeguata al ruolo da svolgere.

In particolare l' Associazione adotterà meccanismi di comunicazione associativa efficaci, tempestivi ed omogenei.

Il Consiglio direttivo può deliberare di avvalersi, di personale esterno o appartenente agli enti associati.

In tal caso le delibere del Consiglio dovranno determinare remunerazione, compiti e funzioni a salvaguardia del nome dell' Associazione.

**TITOLO 7**  
**BILANCIO, BUDGET E RIPARTIZIONE DELLE SPESE**  
**ARTICOLO 25 – BILANCIO, BUDGET E QUOTA ASSOCIATIVA**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, approva il bilancio d'esercizio redatto dal Consiglio direttivo.

Entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente l'Assemblea approva il budget annuale di attività predisposto dal Consiglio direttivo e stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale per l'anno successivo.

**ARTICOLO 26 – SPESE DI FUNZIONAMENTO E LORO RIPARTIZIONE**

Le spese di funzionamento dell'Associazione saranno coperte dagli associati per quote uguali affinché l'esercizio sociale si chiuda sempre senza utili né perdite.

Le quote verranno versate in due rate, di uguale importo, la prima entro il 30 APRILE e la seconda entro il 31 OTTOBRE di ogni anno, salvo diverse disposizioni regolamentari.

E' comunque sempre tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.

L'Assemblea degli associati provvederà ad approvare il budget annuale, i suoi eventuali aggiornamenti, e la quota associativa annuale.

Nel caso di mora nei versamenti verranno applicati gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti.

Il Consiglio può proporre annualmente all'Assemblea degli associati la riduzione di quote per gli associati la cui struttura non è ancora in attività.

**TITOLO 8**  
**CONTROLLO**  
**ARTICOLO 27 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L' Assemblea nomina il Collegio dei Revisore o Revisore Unico anche fra non associati quale organo di controllo contabile dell' attività associativa.

Il Revisore unico devono essere iscritto all' Albo dei Revisori Contabili.

Il Revisore unico dura in carica tre anni e può essere rieleggibile.

Le deliberazioni del Revisore Unico saranno fatte constatare da apposito verbale redatto dallo stesso.

Il Revisore unico opera secondo le norme e le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle norme inerenti il diritto societario.

**TITOLO 9**  
**DISPOSIZIONI FINALI**  
**ARTICOLO 28 – SCIoglimento**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell' Associazione, l' Assemblea degli associati determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

**ARTICOLO 29 – RINVIO ALLA LEGGE**

Per ogni altro rapporto sociale e per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi in materia.

**ARTICOLO 30 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

La risoluzione delle controversie di qualunque natura, insorte tra associati e che non si siano potute definire bonariamente, è demandata ad un collegio arbitrale.

Il collegio è composto da: un Presidente, designato da Federtrasporto, e da un membro per ciascuna parte, da essa designato.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio. Esso giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza dei voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Federtrasporto.